

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

45° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1998

Presidenza del presidente GIOVANELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3565) DEPUTATO PROCACCI: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 6, 7
IULIANO (<i>Misto</i>)	2
MAGGI (<i>AN</i>), relatore alla Commissione	2, 4, 5 e passim
MANFREDI (<i>Forza Italia</i>)	4, 5, 6
MANGIACAVALLO, sottosegretario di Stato per la sanità	2, 5, 7
RESCAGLIO (<i>PPI</i>)	2
SPECCHIA (<i>AN</i>)	2

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1635) Deputato PROCACCI: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3563, sospesa nella seduta di ieri.

Do lettura del nuovo parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, non più condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

«La Sottocommissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

La Sottocommissione fa presente peraltro l'opportunità di precisare che le risorse recate dal disegno di legge sono ripartite dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 281 del 1991».

Passiamo ora all'esame dell'ordine del giorno n. 1.

SPECCHIA. Signor Presidente, lo do per illustrato e non insisto per la sua votazione.

RESCAGLIO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'ordine del giorno in esame.

IULIANO. Anch'io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

MAGGI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

MANGIACAVALLO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Concorro con il relatore e accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1:

Art. 1.

1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2.600 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 12 dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è aggiunto il seguente:

"12-bis. Gli animali di affezione, in particolare i cani ed i gatti, devono essere tenuti dal proprietario in condizioni tali da non molestare la quiete pubblica e devono garantire pulizia ed igiene dei luoghi da essi frequentati"».

1.1

MANFREDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è aggiunto il seguente:

"Art. 4-bis. 1. Il Ministro della sanità riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge"».

1.2

MANFREDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, dopo le parole: «il controllo della popolazione dei cani e dei gatti» sono inserite le seguenti: «e degli altri animali di affezione».

1.3

MANFREDI

MANFREDI. Signor Presidente, i tre emendamenti da me presentati in effetti si illustrano da soli, ma desidero aggiungere alcune considerazioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, ritengo necessario (ripren-
dendo anche alcune considerazioni del collega Carcarino) che nella legge

sia recepito un concetto che pone vincoli al cittadino per quanto concerne la frequentazione da parte di cani e gatti (ma comunque di animali da affezione) dei luoghi pubblici in modo «da non molestare la quiete pubblica e garantire pulizia e igiene dei luoghi da essi frequentati». L'articolo 4 della legge n. 281 stabilisce le competenze dei comuni che sono tenuti ad attuare con proprie disposizioni quanto disposto dall'articolo 1.

L'emendamento 1.2 prevede che il Ministro della sanità riferisca annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge. L'emendamento in questione nasce dalle constatazioni emerse in sede di discussione generale, cioè che attualmente, pur a distanza di sette anni dall'emanazione della legge, almeno qui in Parlamento, in Commissione, non abbiamo avuto la sensazione che sia stata applicata. Allora, se il Ministero della sanità annualmente informa l'opinione pubblica, il Parlamento ed il Governo di quanto avviene in campo sanitario nazionale, in quella sede e nelle forme ritenute più opportune ritengo possa trovare spazio anche un riferimento particolare allo stato della situazione veterinaria del paese, all'attuazione di questa legge.

Con l'emendamento 1.3 propongo che accanto ai cani e ai gatti siano inseriti altri animali di affezione, perché ritengo che nel panorama degli animali che possono rientrare tra quelli oggetto dell'attenzione di questa legge possano essercene anche degli altri, che non è il caso di specificare per non fare un lungo elenco ma che comunque devono essere presi in considerazione.

MAGGI, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, in riferimento all'impegno che dovrebbe essere preso dal proprietario per evitare che gli animali domestici siano essi stessi capaci di molestare la quiete pubblica, ritengo che in effetti questa sia già una competenza dei sindaci; essendo responsabili dell'igiene pubblica in prima persona, sono loro che provvedono attraverso opportune ordinanze.

Di contro dovrei dire che l'articolo 3, comma 1, della legge n. 281 prevede: «Le regioni disciplinano con propria legge (...) l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore». È evidente che anche questo diventa competenza dell'unità sanitaria locale.

In ogni caso, se il collega Manfredi ritiene di dover dare rilevanza a questa sua segnalazione, il Ministero, il sottosegretario o il Ministro stesso potrebbero provvedere con una circolare a raccomandare ai soggetti competenti di preoccuparsi anche in riferimento all'igiene specifica cui fa riferimento l'emendamento.

Nell'emendamento 1.2 si fa invece riferimento ad una relazione annuale da parte del Ministro sullo stato di attuazione della legge. A me pare che ciò sia già insito nell'ordine del giorno n. 1 laddove si «impegna il Governo a presentare al Parlamento, entro sei mesi dalla data di entrata

in vigore del disegno di legge in discussione, una relazione analitica sullo stato di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281».

MANFREDI. Fra sei anni ci troveremo al punto di prima.

MAGGI, *relatore alla Commissione*. Ciò non toglie in ogni caso che richiedere con un emendamento una relazione periodica sullo stato degli eventi sia un po' sopra le righe. Comunque questa è una mia considerazione personale e il Governo potrà interpretare la questione in maniera diversa.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento 1.3, mi permetto di dire che mi è difficile associare tutti gli animali di affezione con il randagismo. Ormai è notorio, inquadrato, definito che il termine randagismo fa riferimento ai cani e ai gatti, e non riesco ad associare altri animali domestici al concetto di randagismo.

Diversamente, una dizione generica ed estensiva di animali domestici potrebbe portare poi ad una interpretazione difficilmente circoscrivibile per cui ognuno potrebbe aprire in proprio un contenzioso leggendo questa dizione in maniera autonoma. Animale domestico potrebbe essere il criceto, il coniglio o la capretta. Mi è difficile con una dizione molto generica, in caso di altri animali, come per esempio il cavallo, coniugare tra loro i vari elementi. In questo modo si offrirebbe il fianco ad un contenzioso diffuso.

Vorrei quindi rivolgere un invito, almeno per quanto riguarda l'emendamento 1.3: raccomanderei di ritirare tale emendamento perchè la definizione: «e degli altri animali di affezione» è estremamente vaga e non definibile, per cui potrebbe creare molta confusione.

MANGIACAVALLO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Potrei non avere nulla da aggiungere in linea di principio a quanto sostenuto dal relatore, ma ugualmente desidero invitare al ritiro degli emendamenti dandone ovviamente le dovute motivazioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1 è già stato detto che la competenza è demandata ai comuni. Per l'emendamento 1.2 devo rilevare che è stato già accolto ufficialmente un ordine del giorno che impegna il Governo a presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di cui stiamo discutendo una relazione analitica sullo stato di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, a conferma tra l'altro dell'impegno già assunto non solo di relazionare a questa Commissione sullo stato di attuazione della legge nei comuni e nelle regioni, ma anche di attivare meccanismi diretti e indiretti – per esempio una circolare, come diceva poc'anzi il relatore – per sollecitare gli organismi preposti alla più celere applicazione della legge n. 281.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.3, desidererei ricordare che il disegno di legge che ci apprestiamo ad approvare prevede già nella sua intestazione il finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo, quindi il provvedimento è già

estensivo nei confronti degli animali di affezione. Pertanto rinnovo la richiesta al senatore Manfredi di ritirare i suoi emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Manfredi, sia il relatore che il rappresentante del Governo la invitano a ritirare gli emendamenti e, se posso permettermi di aggiungere una motivazione, bisogna considerare il fatto che il disegno di legge approvato dalla Camera si limita al solo rifinanziamento senza aprire il capitolo – che rimane tuttavia sempre aperto – della riconsiderazione delle norme; è ovvio che ove aprissimo una discussione per riformare la legge sul randagismo, potrebbe essere giustificato il fatto di emendare alcuni passaggi e forse anche altri. Tuttavia mi sembra di capire che il relatore, il rappresentante del Governo e i vari Gruppi abbiano ritenuto di non intervenire sulla legge n. 281, di limitarsi ai finanziamenti, semmai intervenendo con ordini del giorno.

Pertanto, al di là del merito degli emendamenti che hanno una loro ragione di essere, mi associerei anch'io alla richiesta di ritiro per confermare la scelta – al di là dei contenuti – di limitarsi al solo finanziamento, intervenendo al massimo con la presentazione di ordini del giorno circa una migliore applicazione della legge n. 281.

MANFREDI. Per quanto riguarda l'invito rivoltomi sia dal relatore, sia dal rappresentante del Governo che dal Presidente dichiaro di accoglierlo e di ritirare gli emendamenti. Mi riservo però di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a rivedere la legge n. 281, in particolare per gli aspetti trattati nei miei tre emendamenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti del senatore Manfredi sono stati quindi ritirati.

Per quanto riguarda l'eventuale presentazione di un ordine del giorno, senatore Manfredi, le suggerirei di non chiedere al Governo di rivedere la legge, perchè questo è compito del Parlamento. Ella potrebbe impegnare il Governo non solo a fare una relazione sull'attuazione della legge, ma anche a farlo tenendo conto delle necessità che i suoi emendamenti tendevano ad evidenziare.

MANFREDI. Presento il seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3563,

impegna il Governo

ad attuare la legge n. 281 del 1991 tenendo conto della necessità di prevedere che i proprietari di animali di affezione li tengano in condizioni tali da non molestare la quiete pubblica e da garantire pulizia ed igiene nei luoghi da essi frequentati;

a presentare al Parlamento annualmente una relazione sullo stato di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281».

0/3563/2/13

MANFREDI

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

MAGGI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 2, precisando che il secondo impegno deve intendersi come decorrente dopo i sei mesi di cui all'ordine del giorno n. 1.

MANGIACAVALLO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Pertanto lo pongo ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,40.

